



Comune di Capoliveri

Ordinanza N. 109 del 28/07/2021

Oggetto: Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

IL SINDACO

Preso atto della necessità di organizzare gli spazi comuni del centro storico e urbano per garantire il distanziamento sociale e al fine di evitare assembramenti di persone;

Considerato che il forte aumento della presenza del flusso turistico nelle vie Calamita, via Roma e via P. Gori non garantiscono il distanziamento sociale per il contenimento e il contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19;

Preso atto che il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" all'art. 1 proroga lo stato di emergenza epidemiologica al 31 Dicembre 2021;

Preso atto del [decreto-legge 22 aprile 2021, n.52](#) ha disposto l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerato che dal 21 Giugno 2021 la regione Toscana è passata in zona bianca;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

VISTO il Decreto-Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 relativo alle " *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 (G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020)*";

VISTA la legge n. 74 del 14 luglio 2020 (pubblicata in G. U n. 117 del 15/07/2020) che converte in legge il Decreto-Legge n. 33/2020;

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 2020 relativo alle “ *Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (G.U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020)*);

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con il quale è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO Il Decreto-Legge n. 6 del 22/02/2020 recante “*Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*”;

VISTA la circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri del 23/02/2020 e del 04/03/2020 contenenti “ *Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTI I Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, in data 10/03/2020 e il Decreto-Legge del 16/03/2020 cosiddetto “Decreto Cura Italia”;

VISTO il DPCM 10/04/2020 “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'interno territorio nazionale*”;

VISTO il DPCM 26/04/2020 recante “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'interno territorio nazionale*”;

VISTO il DPCM del 17/05/2020 contenente “ *Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all'interno territorio nazionale*” che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM del 26/04/2020 e individua le attività delle quali non è ancora consentita l'attivazione;

VISTE le Ordinanze del presidente della regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza Covid-19;

CONSIDERANDO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs 31/1998 n. 112;

RITENUTO di dover adottare misure precauzionali a tutela della pubblica e privata sicurezza;

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- 1. Con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni, l'uso della mascherina chirurgica nelle aree in cui non è tutelato il distanziamento sociale al fine di garantire misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;**
- 2. E' fatto obbligo alla collettività nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino l'uso della mascherina chirurgica nelle vie Calamita, via Gori, via Roma;**
- 3. E' fatto divieto ai pubblici esercizi effettuare qualsiasi tipo di intrattenimento musicale oppure spettacoli da vivo sia all'aperto che al chiuso da Venerdì 6 Agosto al 21 Agosto 2021;**

DISPONE

la trasmissione immediata posta pec della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Polizia Municipale Capoliveri
- Stazione Carabinieri di Capoliveri
- Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL Portoferraio
- Commissariato Portoferraio
- Raggruppamento carabinieri Parchi
- Compagnia carabinieri di Portoferraio
- Guardia di finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani
- Associazioni di Volontariato sul Territorio

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito Istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative:

- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 € e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del C.P. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Arch. Walter Montagna